

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4321 del 16/09/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Flay S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di costruzione di imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti, sito presso lo stabilimento della società Sacmi Soc. Coop. in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4457 del 16/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Flay S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di costruzione di imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti, sito presso lo stabilimento della società Sacmi Soc. Coop. in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **Flay S.p.A.** (C.F. e P.IVA 04066010283) per l'impianto destinato ad attività di costruzione di imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti, sito presso lo stabilimento della società Sacmi Soc. Coop. in Comune di Imola, via Selice Provinciale n. 17/A, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5184 del 11/11/2019, con scadenza di validità in data 03/12/2034, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con atto monocratico n. 2439 del 03/12/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5184 del 11/11/2019, con scadenza di validità in data 03/12/2034, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **Flay S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società **Flay S.p.A.** (C.F. e P.IVA 04066010283) con sede legale in Comune di Imola, via Molino Rosso n. 7 ed impianto sito presso lo stabilimento della società Sacmi Soc. Coop. in Comune di Imola, via Selice Provinciale n. 17/A, ha presentato, nella persona di Giuseppe Sermasi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 24/03/2020 (Prot. n. 9565) la domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di acustica, in seguito alle richieste di installare un box aspirante per oliatura a spruzzo di parti di presse ceramiche (nuova emissione in atmosfera E114) e di installare un box aspirante per oliatura a spruzzo di parti di presse IPS (nuova emissione in atmosfera E115).
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 10352 del 03/04/2020 (pratica SUAP n. 97/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/04/2020 al PG/2020/50881 e confluito nella **Pratica SINADOC 11244/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2020/67134 del 07/05/2020, ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2020/67612 del 07/05/2020, ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con proprio atto monocratico n. 642 del 14/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2020 al PG/2020/72061, ha trasmesso nulla osta acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 14/09/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Flay S.p.A. (presso lo stabilimento della società Sacmi Soc. Coop.)
Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A**

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti svolta dalla società Flay S.p.A. presso lo stabilimento della società Sacmi Soc. Coop. ubicato in Comune di Imola, via Selice Provinciale n. 17/A, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Flay S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E104

PROVENIENZA: CABINA OLIATURA AREA SPEDIZIONI W21

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) ...	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E114

PROVENIENZA: BOX OLIATURA AREA SPEDIZIONI W43

EMISSIONE E115

PROVENIENZA: BOX OLIATURA AREA SPEDIZIONI W55

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Polveri totali/nebbie oleose 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di

permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la

- corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E114 ed E115 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 30/06/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la data di messa a regime dell'emissione E113 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Flay S.p.A dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
 4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 5. La società Flay S.p.A dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E104, E114 ed E115. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
 6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Flay S.p.A, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
 7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica ed elaborato "Planimetria generale dello stabilimento" datato 03/02/2020 (agli atti di ARPAE in data 06/04/2020 al PG/2020/50881).

Pratica Sinadoc 11244/2020

Documento redatto in data 14/09/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Flay S.p.A. (presso lo stabilimento della società Sacmi Soc. Coop.)
Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico presentata dalla società Flay S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio n. 233 del 22/12/2015) per l'attività di costruzione di imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti, posta all'interno dello stabilimento della società Sacmi Soc. Coop.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/67612 del 08/05/2020.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con proprio atto monocratico n. 642 del 14/05/2020 (agli atti di ARPAE in data 18/05/2020 al PG/2020/72061).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con atto monocratico n. 642 del 14/05/2020, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/67612 del 08/05/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2020 al PG/2020/72061. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico Previsionale” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 04/03/2020 dal sig. Narciso Barison e dal sig. Stefano Boschi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Sacmi Soc. Coop., in quanto l’impianto della società Flay S.p.A. è posto all’interno dello stabilimento della società Sacmi Soc. Coop. e pertanto è stato presentato un unico documento previsionale di impatto acustico complessivo dei 2 impianti (agli atti di ARPAE in data 06/04/2020 al PG/2020/50881).

Pratica Sinadoc 11244/2020

Documento redatto in data 14/09/2020



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 642 del 14/05/2020

**OGGETTO: NULLA OSTA PER MODIFICA SOSTANZIALE AUA - MATRICE IMPATTO
ACUSTICO - DITTA FLAY S.P.A. - VIA SELICE PROVINCIALE N. 17/A**

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5184 del 11/11/2019, rilasciata dal Suap del Comune di Imola con Atto Monocratico 2439 del 03/12/2019;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 9565 del 24/03/2020, presentata dal Sig. Nico Pittarello, in qualità di legale rappresentante della ditta FLAY S.p.a. (C.F. 04066010283), con sede legale a Imola in via Molino Rosso 7, per l'attività di costruzione imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti, sita in Imola in via Selice Provinciale 17/A;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 67512/2020 del 08/05/2020, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitano sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 12644 del 08/05/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

Visto l'atto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n. 52 del 27/02/2020 di conferimento di incarico dirigenziale dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Imola all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all’istanza di modifica sostanziale di A.U.A. citata in premessa e presentata dalla ditta FLAY S.p.a., per l’attività sita ad Imola in via Selice Provinciale 17/A, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna – Distretto Metropolitano sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 12644 del 08/05/2020 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell’art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 14/05/2020

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 13535/2020
11244/2020

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei – SUAP
suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed acque reflue
c.a. Lorenzo Farnè
aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Ditta FLAY spa, via Selice Provinciale n.17/A– Comune di Imola (BO).
Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento
di istanza di modifica Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP
n.97/2019).**

In merito alla domanda di modifica sostanziale AUA dell'impianto produttivo dell'azienda FLAY spa. sita a Imola, in Via Selice Provinciale n.17/A, presentata dal sig. Pittarello Nico in qualità di Legale Rappresentante della ditta, si è presa visione della valutazione di impatto acustico previsionale presentata dalla ditta con documentazione assunta agli atti di questa Agenzia con PG/2020/45905 del 25/03/2020 e redatta il 04/03/2020 dai tecnici competenti in acustica ai sensi della Legge n.447/95, Stefano Boschi e Barison Narciso. Tale documentazione era stata presentata in occasione della domanda di modifica sostanziale di AUA della ditta SACMI IMOLA Soc.Coop., in quanto l'attività della ditta FLAY spa si svolge all'interno del sito della SACMI IMOLA.

La ditta FLAY spa svolge attività di costruzioni di imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti. La modifica richiesta è relativa all'inserimento di n.2 nuovi punti di emissione in atmosfera.

Lo studio acustico ha l'obiettivo di valutare l'intensità del rumore prodotto dalle 2 ditte considerando le variazioni impiantistiche previste sia dalla SACMI IMOLA che dalla FLAY e verificare il rispetto dei limiti di legge dei livelli di immissione sonora presso i recettori sensibili più prossimi alla sede aziendale.



In merito a tale studio previsionale di impatto acustico è già stato espresso parere favorevole, come da nota inviata con prot. PG/2020/57165 del 20/04/2020 di Arpae.

Si ribadisce pertanto **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione delle modifiche nello stabilimento, sia per i punti di aspirazione SACMI IMOLA S.C. che per quelli gestiti dalla FLAY spa, dovrà essere effettuato un collaudo acustico al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto Metropolitan - Sede di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.